

La nuova espropriazione immobiliare: i beni non espropriabili

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 12 Aprile 2022

Secondo recenti interventi di legge, **l'agente della riscossione non può dar corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «essenziali»**, superando così la vecchia formulazione secondo cui i beni nei cui confronti non si poteva procedere ad esproprio dovevano essere individuati con decreto del MISE con l'Agenzia entrate e con l'Istituto nazionale di statistica.

In realtà **tale decreto non è stato mai pubblicato** ... Vediamo quindi **quali sono i limiti** oggi **alla riscossione coattiva**.

Per effetto della modifica apportata dall'art.50, comma 1, del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla [L. n. 233 del 29 dicembre 2021](#), all'art. 76, del D.P.R. n. 600/73, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'[articolo 499 del C.p.c.](#)^[1], **l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»** individuato ai sensi dell'**articolo 514 del codice di procedura civile**, superando così la vecchia formulazione secondo cui non si dava corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ma individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica (decreto mai pubblicato).



Espropriazione immobiliare: i beni impignorabili

In forza della nuova formulazione – a far data **dal 7 novembre 2021** - oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, **non si possono pignorare**:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
 4. abrogato (legge 24 febbraio 2006, n. 52);^[2]
 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
- 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a l

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi

- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento